



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della Giudice Silvia Albano
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. iscritto al n.r.g.
20121/2023, vertente

TRA

██████████ nato in Tunisia il
██████████ con il patrocinio delle Avv.te GIULIA CRESCINI e FEDERICA
REMIDDI, presso il cui studio in Roma, ██████████ ha eletto
domicilio;

- ricorrente -

E

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE- AMBASCIATA D'ITALIA A TUNISI e MINISTERO
DELL'INTERNO**, in persona dei Ministri p.t., rappresentati ex lege
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- resistenti -

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato 13/04/2023 ██████████
cittadino tunisino, esponeva che era giunto in Italia dalla Tunisia il 29/03/2021
dopo una traversata via mare su un'imbarcazione di fortuna; che in data
11/02/2023 gli era stato contestato il reato di danneggiamento dal personale del
Commissariato di Polizia Villa Glori e, risultando privo di permesso di soggiorno,
era stato raggiunto da un provvedimento di espulsione ex art. 13 co.2 lett.a) D.lvo
286/98, notificatogli in data 12/02/2023; che ne era stato disposto il trattenimento
presso il CPR di Roma- Ponte Galeria, convalidato dal giudice di pace in data
14/02/2023; che sia prima del provvedimento di espulsione che dopo l'ingresso
nel centro per il rimpatrio, aveva manifestato la volontà di chiedere asilo, ma la
sua domanda non era mai stata formalizzata; che in ragione del comportamento
ostruzionistico dell'amministrazione, in data 20/02/2023 le sue legali avevano
trasmesso via pec all'ufficio immigrazione del CPR e della Questura di Roma la
manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale,
munita di firma autografa del ricorrente e della sua delega; che la domanda di
asilo si fondava sui gravi disturbi psicologici di cui il ricorrente soffriva sin da
piccolo e che si manifestavano con atti di autolesionismo nei momenti di
maggiore stress emotivo, situazione che lo esponeva ad un fondato timore di
essere perseguitato e di subire un danno grave in Tunisia, sia per le carenze del
sistema sanitario che per la forte stigmatizzazione sociale nei confronti delle
persone che soffrono di tali disturbi; che, nonostante la pec delle legali contenente
la manifestazione di volontà di chiedere asilo, il 21/02/2023 il ricorrente era stato
illegittimamente rimpatriato in Tunisia; che in data 22/02/2023 le legali avevano
inviato all'Ambasciata d'Italia a Tunisi e al Ministero degli Esteri un'istanza a
mezzo pec in cui si chiedeva il rilascio urgente di un visto di reingresso ai sensi

dell'art.10 Cost. e dell'art. 25 Reg. n.810/09 o in subordine di un qualsiasi altro visto che consentisse al ricorrente di fare rientro in Italia per formalizzare la domanda di protezione internazionale; che dapprima l'Ambasciata aveva mostrato disponibilità alla fissazione di un appuntamento per consentire al [REDACTED] di formulare la domanda di visto, ma successivamente lo aveva annullato informando che il visto di reingresso non sarebbe stato concesso in assenza del nulla osta del Questore e della previa cancellazione del provvedimento di espulsione; che, nonostante la successiva diffida, l'Ambasciata aveva reiterato il rifiuto.

Chiedeva dunque parte ricorrente che con un provvedimento d'urgenza venisse accertata l'illegittimità del suo rimpatrio, effettuato dalle autorità italiane dopo che lo stesso aveva espresso la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, e che venisse contestualmente ordinato all'Ambasciata italiana a Tunisi di rilasciargli un visto che gli consentisse di rientrare in Italia per presentare la richiesta di asilo; che sussisteva il presupposto del *fumus bonis iuris*, in quanto la sola manifestazione di volontà di chiedere asilo determina lo status di richiedente e la conseguente inespellibilità sino alla definizione del procedimento, in ossequio al principio di *non refoulement*, pertanto sussisteva l'obbligo delle autorità italiane di ripristinare la situazione preesistente alla loro condotta illegittima garantendo il reingresso sul territorio italiano del richiedente asilo mediante il rilascio del visto; che sussisteva altresì il *periculum in mora*, in quanto la permanenza del ricorrente in Tunisia lo esponeva al pericolo di un'irreparabile pregiudizio per la sua vita e la sua integrità psicofisica, anche alla luce del rischio di essere oggetto di persecuzioni a causa dei suoi disturbi psicologici.

Si è costituito in giudizio il Ministero degli Affari Esteri eccependo preliminarmente il difetto di *ius postulandi* delle avvocate Giulia Crescini e Federica Remiddi, con conseguente carenza di legittimazione ad agire, in quanto la procura resa in loro favore dal [REDACTED] era stata conferita nell'ambito del suo trattenimento presso il Cpr di Roma- Ponte Galeria ed era finalizzata al solo svolgimento della procedura di opposizione innanzi al Giudice di pace, ma non riguardava la presentazione di un ricorso d'urgenza per il rilascio di un visto di reingresso in Italia; che l'irregolarità della procura non era sanabile ex art.182 c.p.c. in quanto essa doveva ritenersi inesistente; che il ricorso era altresì inammissibile per carenza di interesse ad agire, in quanto il [REDACTED] non aveva mai avanzato personalmente una domanda di visto presso l'Ambasciata a cui avesse fatto seguito un provvedimento di accoglimento o rigetto, né poteva ritenersi idonea a tale fine la richiesta di visto inviata dalle legali mediante pec; che il ricorrente non aveva avuto contatti con lo Stato italiano tali da giustificare la domanda di visto umanitario, né sussistevano i presupposti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*; in relazione al primo requisito si sottolineava che il diritto dell'Unione non impone agli Stati membri alcun obbligo di concedere visti ex art.25 del Codice dei visti al fine di consentire l'ingresso nel territorio nazionale a cittadini stranieri che intendano presentare domanda di protezione internazionale; che non si era verificata alcuna lesione dell'art.10 comma 3 della Costituzione, il quale ha portata programmatica e non precettiva e che trova piena attuazione attraverso le tre forme di protezione previste dall'ordinamento, che il ricorrente non aveva richiesto secondo le forme previste dalla normativa in materia di asilo; che non poteva configurarsi una violazione del principio di non respingimento di cui all'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, non essendo il ricorrente mai entrato in un luogo in cui l'Italia esercitasse la sua giurisdizione; che i visti per motivi umanitari potevano essere rilasciati solo

nell'ambito di specifici canali di accesso legale e sicuro per richiedenti protezione internazionale realizzati dall'Italia a partire dal 2015, riconducibili a tre diversi schemi: 1) programma nazionale di reinsediamento; 2) evacuazioni umanitarie dalla Libia; 3) corridoi umanitari; che era insussistente anche il presupposto del *periculum in mora*, in assenza di allegazioni specifiche tali da giustificare la concessione di un provvedimento d'urgenza.

Preliminarmente non si ritiene accoglibile l'eccezione di parte resistente relativa all'assenza di *ius postulandi* in capo alle legali dell'odierno ricorrente, in ragione del fatto che la procura resa in loro favore faceva esclusivo riferimento al procedimento di trattenimento e non le investiva del potere di ricorrere per domandare il rilascio di un visto d'ingresso in favore del [REDACTED]

Come evidenziato nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.4909/2016 " [...] la procura, ove risulti conferita in termini ampi e comprensivi ("con ogni facoltà"), in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita".

Nel caso in esame il ricorrente, tramite le suddette legali, aveva espresso la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, come può evincersi dalla delega da lui sottoscritta ed allegata alla pec inviata in data 20/02/2023 dall'Avv.ta Giulia Crescini al Cpr di Ponte Galeria e alla Questura di Roma, nella quale si chiedeva di ricevere e formalizzare la domanda di asilo del [REDACTED]. È chiaro dunque che la procura resa dal ricorrente nella medesima data fosse preordinata a ricevere assistenza legale nel corso del procedimento che si sarebbe svolto per valutare il suo trattenimento alla luce della domanda di asilo presentata; il ricorso oggetto del presente giudizio risulta pertanto strettamente collegato al procedimento di trattenimento in quanto strumentale al ripristino della situazione esistente al momento del rimpatrio del ricorrente, che non avrebbe dovuto essere eseguito in quanto lo stesso aveva già manifestato la volontà di chiedere asilo.

È altresì da rigettare l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, dovuta alla mancata formalizzazione della domanda di visto da parte del ricorrente presso la rappresentanza consolare secondo le modalità previste dalla legge.

La stessa parte resistente ha infatti depositato lo scambio di pec avvenuto tra l'Ambasciata d'Italia a Tunisi e l'Avv.ta Crescini, dal quale è possibile evincere che, se in un primo momento la rappresentanza consolare si era mostrata disponibile alla fissazione di un appuntamento per consentire al [REDACTED] di avanzare domanda di visto, era seguita subito dopo un'ulteriore comunicazione in cui si informava che il rilascio di un visto di reingresso sarebbe stato subordinato al previo nulla osta della Questura, non ottenibile senza la preventiva cancellazione del provvedimento di espulsione (cfr. all.2 alla memoria di costituzione di parte resistente). La mancata formalizzazione della richiesta di visto da parte del ricorrente è dunque da imputare alla stessa comunicazione dell'Ambasciata, la quale aveva anticipato che l'eventuale domanda non sarebbe in ogni caso stata accolta.

Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato sussistendo i presupposti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*.

Deve in primo luogo rilevarsi, contrariamente a quanto asserito dall'Amministrazione resistente nella comparsa di costituzione, un solido criterio di collegamento con lo stato italiano che permette di ritenere sussistente il diritto del ricorrente a fare ingresso sul territorio per registrare la domanda di protezione internazionale.

Lo stesso infatti era stato trattenuto presso il Cpr di Roma-Ponte Galeria dal 12/02/2023 al 21/02/2023 dopo l'accertamento della sua presenza irregolare sul territorio dello Stato e durante tale periodo aveva manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, come provato dalle pec inviate dalle legali al Cpr e alla Questura di Roma (v. doc. 1 allegato al ricorso).

La presentazione della domanda di protezione internazionale costituisce esercizio di un diritto assoluto, costituzionalmente garantito dall'art.10 comma 3 della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 142/2015 si intende per richiedente protezione internazionale non soltanto lo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale su cui non sia stata ancora adottata una decisione definitiva ma anche colui che ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21910/2020 – riconoscendo l'idoneità della manifestazione di volontà inoltrata a mezzo pec a determinare lo status di richiedente asilo – ha chiarito che *“lo statuto protettivo previsto dall'ordinamento in favore del richiedente protezione si radica già nel momento precedente a quello*

della formale presentazione della domanda di riconoscimento della invocata protezione internazionale innanzi alla Commissione territoriale e alla Sezione specializzata costituita nei tribunali distrettuali, e cioè nel momento dell'effettiva manifestazione di volontà del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva sopra ricordata”. (sulla sufficienza della manifestazione di volontà – trasmessa via PEC - a far sorgere lo status di richiedente asilo v. anche Cass. n. 11859/2022)

Nel caso di specie è indubbio che tale manifestazione di volontà sia avvenuta, come provato dalla pec del 20/02/2023 inviata al Cpr di Ponte Galeria e alla Questura di Roma dalla legale del ricorrente, avv. Giulia Crescini (v. doc.1 allegato al ricorso introduttivo), nella quale si faceva presente che il [REDACTED] aveva già più volte espresso la volontà di chiedere asilo presso l'ufficio immigrazione del Cpr senza ottenere alcuna ricevuta della domanda presentata, sollecitando dunque la sua formalizzazione e la contestuale sospensione di qualsiasi procedura eventualmente finalizzata al rimpatrio del ricorrente.

Al contrario, il giorno successivo all'invio della suddetta pec la legale era stata informata dell'uscita del ricorrente dal centro per essere rimpatriato in Tunisia (v. doc. 8 allegato al ricorso); l'allontanamento dal territorio nazionale deve pertanto ritenersi illegittimo laddove, a seguito della manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale, il ricorrente doveva ritenersi a tutti gli effetti un richiedente asilo.

Il richiedente asilo, la cui domanda di protezione internazionale può essere espressa anche in forma orale (art 3 comma 1 D.P.R. 12 gennaio 2015 n. 21), giammai può essere considerato irregolare sul territorio; quindi, non può ritenersi soggetto che non soddisfi le condizioni di soggiorno sul territorio italiano.

La legge prevede termini stringenti nei quali la domanda deve essere registrata (artt 3 e 26 D.lgvo n. 25/2008) dagli uffici di Polizia o Questure dal momento della manifestazione di volontà dello straniero, in attuazione dell'art 6 della direttiva 2013/31/UE (direttiva procedure), che obbliga gli stati membri a garantire un accesso effettivo alla procedura di esame e di riconoscimento della

protezione internazionale (*“Gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima”*).

La Corte di Giustizia della UE ha più volte precisato che gli Stati membri devono assicurarsi che un richiedente abbia l’effettiva opportunità di presentare la domanda il più presto possibile e che le norme procedurali nazionali non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giudiziario dell’Unione europea, così come non devono imporre normative che compromettano l’efficacia della Direttiva (CGUE, C- 104/10, Patrick Kelly c. Università statale di Irlanda (University College, Dublino), 21 luglio 2011).

Nel considerando 27 della direttiva procedure si afferma *“... i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l’intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale, essi dovrebbero adempiere gli obblighi e godere dei diritti conformemente alla presente direttiva e alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero registrare il fatto che tali persone sono richiedenti protezione internazionale.”*

Dal momento della manifestazione di volontà il richiedente asilo è autorizzato a permanere sul territorio nazionale per il tempo necessario all’esame della sua domanda sino all’adozione di una decisione definitiva; l’art 32 comma 4 del D.lvo n. 25/2008 prevede infatti l’obbligo del richiedente di lasciare il territorio nazionale solo alla scadenza del termine per l’impugnazione, salvo gli sia rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo (unica possibile eccezione quella prevista dal comma 5 dell’art 35 bis del D.lvo n. 25/2008).

Solo al verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall’art.32 comma 4 del D.Lgs. n.25/2008 sorge, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l’obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale, quindi solo dopo il decorso del termine previsto per

l’impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dagli artt.32 comma 1 lett. b) e b-bis) e dall’art.29 del D.Lgs. n.25/2008. E’ di conseguenza vietata l’espulsione, anche in assenza di provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine di cui anzidetto (Cass. n. 13891/19).

“Deve infatti ritenersi incontestabile il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e che l’Amministrazione abbia il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell’interessato innanzi alle Commissioni designate in ossequio al dettato di legge. In realtà, lo straniero, clandestinamente introdottosi sul territorio nazionale e richiedente la protezione internazionale e’, per definizione, da considerarsi soggetto debole al quale le convenzioni internazionali, le Direttive dell’U.E. (da ultimo la Dir. 2004/83/CE recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007) e la sopra richiamata legislazione nazionale riconoscono incontestabilmente il diritto a presentare la domanda di protezione ed a ottenerne una celere e corretta valutazione in sede amministrativa ed

eventualmente anche nella successiva sede giurisdizionale” (Cass. n. 21910/2020 cit.).

l’art. 46, paragrafo 8, della Direttiva UE n. 32 del 2013 dispone che *“Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell’esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7”*.

In base al diritto interno l’art. 7 d.lgs. 25/08 sancisce il diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l’esame della domanda e il ricorrente non rientra in nessuna delle ipotesi derogatorie di cui al secondo comma.

Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che la presentazione della domanda di protezione internazionale legittima lo straniero a permanere sul territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale sulla stessa, quale unico soggetto deputato a verificarne le condizioni di ammissibilità e fondatezza, con la sola salvezza delle ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 (Cass. n. 11309/2019 e n. 21910/2020 cit.).

Peraltro, in più occasioni la Corte di Cassazione ha anche chiarito che il diritto a rimanere sul territorio dello stato permane anche se la domanda di protezione internazionale sia presentata dopo la notificazione del decreto di espulsione e pertanto che – laddove precedentemente adottato – il provvedimento che dispone l’espulsione deve essere annullato (Cass. n. 19819/2018).

A fronte dell’illegittimo allontanamento dal territorio nazionale, la norma costituzionale di cui all’art 10 comma 3 può nel caso di specie trovare applicazione anche come diritto di accedere al territorio dello stato al fine di essere ammesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. sent. n. 25028/2005), in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 29460/2019), il diritto alla protezione internazionale “è pieno e perfetto” e “il procedimento non incide affatto sull’insorgenza del diritto” che “nelle forme del procedimento è solo accertato...il diritto sorge quando si verifica la situazione di vulnerabilità” (così Tribunale Roma sentenza n. 22917/2019 del 28 novembre 2019 confermata dalla Corte d’Appello con sentenza del 11 gennaio 2021).

La portata immediatamente precettiva del diritto di asilo di cui all’art 10 comma 3 della Costituzione – non a caso inserito tra i diritti fondamentali della persona - è stata affermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte fin dal 1997, anche in mancanza di una legge che ne specificasse le condizioni di esercizio e le modalità di godimento (Cassazione SSUU civ., 26 maggio 1997 n. 4674, Cass. n. 907/1999 – Cass 8423/2004). D’altro canto l’affermazione secondo la quale l’introduzione delle tre forme di protezione - status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria/speciale - copre l’intera portata del diritto di asilo costituzionale ha riguardo, evidentemente, al contenuto del diritto di asilo e non alle condizioni per la presentazione della domanda, quali la necessaria presenza sul territorio nazionale che nella norma costituzionale non è prevista. L’evocazione, contenuta nell’art. 10, co. 3, Cost., del “territorio della Repubblica” viene prospettata quale luogo dove lo straniero potrà effettivamente beneficiare della situazione giuridica soggettiva di riferimento e non quale luogo dove il richiedente asilo debba previamente trovarsi al fine di chiederne il riconoscimento.

In ogni caso, nel caso di specie il ricorrente si trovava nel territorio italiano quando ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale e, pertanto, è stato illegittimamente rimpatriato.

Al fine di consentire l'ingresso a chi avesse diritto a presentare domanda di protezione internazionale sul territorio nazionale parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto utilizzabile lo strumento della concessione del visto umanitario. In particolare la Corte d'Appello di Roma nella sentenza appena citata afferma: *“il richiamo all'art 25 del Regolamento CE 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio era del tutto pertinente: esso disciplina il rilascio del visto territoriale limitato, in via eccezionale, quando sussistano motivi umanitari ivi disciplinati e .. è un istituto richiamato proprio in favore di un cittadino non comunitario che voglia ottenere un visto presso una rappresentanza diplomatica di un Paese UE posto al di fuori della UE, al fine di raggiungere in sicurezza lo Stato dove proporre domanda di asilo. ... E' ben vero che ... la Corte di Giustizia nella sentenza X e X c/ Belgio decisa il 1.3.2017 ha interpretato restrittivamente detta norma; né ignora questa corte che anche la corte EDU nella sentenza M.N. c/ Belgio del 5.5.2020 in una fattispecie del tutto analoga a quella esaminata dalla Corte di Giustizia ha reso un'interpretazione molto restrittiva della stessa norma, in favore del potere di ciascuno Stato membro di regolare i flussi migratori. Tuttavia, proprio per i cosiddetti “corridoi umanitari”, elaborati sin dal 2015 in Italia, per consentire l'ingresso protetto di potenziali rifugiati, è stato utilizzato il visto di breve durata (VTL); istituto utilizzato in modo analogo da altri 14 Stati membri e da ritenersi quindi pienamente applicabile all'ordinamento interno...”*. E non può certo ritenersi, in uno stato di diritto, che la possibilità o meno di utilizzare un istituto previsto dall'ordinamento, sebbene non specificamente regolato dalla normativa interna, sia rimesso alla sola discrezionalità della pubblica amministrazione senza che sia possibile alcun sindacato giurisdizionale in merito o alcuna applicazione giurisprudenziale di tale istituto.

Altra parte della giurisprudenza ha ritenuto di lasciare all'Amministrazione il compito di individuare il mezzo più idoneo a consentire l'ingresso, una volta accertata l'esistenza del diritto a presentare domanda di protezione internazionale sul territorio italiano.

Non vi è dubbio che nel caso di specie sussista la responsabilità dello Stato italiano, dal momento che proprio sul territorio italiano lo stesso aveva tentato di avanzare domanda di protezione internazionale nelle circostanze sopra descritte, mentre lo Stato non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa interna e internazionale; alla luce di ciò e della conseguente illegittimità del rimpatrio eseguito dalle autorità italiane dopo che la suddetta volontà era stata già manifestata, si ritiene dunque sussistente il diritto del ricorrente ad accedere sul territorio nazionale per avere modo di registrare la domanda di protezione internazionale.

Per quanto attiene al requisito del *periculum in mora*, i problemi psicologici del ricorrente possono certamente tradursi in un pregiudizio irreparabile per le sue condizioni psicofisiche nel tempo necessario ad ottenere la tutela in via ordinaria. Come emerge dalla relazione psicologica dedotta in giudizio, il ricorrente nel corso del colloquio effettuato con la psicologa del centro di Ponte Galeria aveva fatto presente di soffrire di disturbi psicologici a causa dei quali non era risultato idoneo al servizio militare in Tunisia; aveva inoltre affermato che, a partire dai dieci anni di età, aveva cominciato a manifestare tendenze autolesionistiche collegate a difficoltà a gestire la rabbia; aveva infine riferito di una dipendenza da eroina, fumo e alcol.

Alla luce della situazione di difficoltà psicologica sopra descritta si può dunque ritenere fondato il timore che la permanenza del ricorrente in Tunisia potrebbe esporlo al rischio di un ulteriore deterioramento delle sue condizioni psicofisiche,

anche in considerazione della destabilizzazione generata dal repentino rimpatrio avvenuto nonostante la domanda di protezione internazionale e delle difficoltà di accesso alle cure per la salute mentale, situazione cui è connesso il concreto rischio di subire trattamenti inumani e degradanti (v. le fonti citate nel ricorso: https://www.who.int/mental_health/mhgap/mhgap_tunisia/en/; https://www.ecoi.net/en/file/local/1454024/1788_1544612486_1112.pdf; <https://www.leaders.com.tn/article/26402-tunisie-degradation-de-la-sante-publique-la-sante-mentale-en-exemple>; FTDES, à propos Des droits économiques, sociaux et culturels. Sept ans après la révolution, 2017, https://www.fes-tunisia.org/fileadmin/user_upload/documents/publications/ContenuFR_pub54.pdf; Etude descriptive des modalités d'hospitalisation en psychiatrie à l'hôpital razi, Rym Rafrafi, Haifa Bergaoui, Nesrine Bram, Lilia Bahrini, Leila Robbana, Wahid Melki, Zouheir El Hechmi, La tunisie medicale (2013) https://www.latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie_2289_fr; Social representations of the psychiatric diseases in Tunisia, Wissal Cherif, hend Elloumi, Afef Ateb, Fathi Nacef, Majda Cheour, Jean Luc Roelandt, Aude Caria, La Tunisie Medicale (2012), http://latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie_2072_en; Social stigma in severe mental illness in Tunisia: Clinical and socio-demographic correlate, U.Ouali, R.Jomli, R.Nefzi, H.Ouertani, F.Nacef, (2017), European Psychiatry, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924933817308763>)
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto del ricorrente ad accedere sul territorio nazionale per registrare la domanda di protezione internazionale.
Le determinazioni circa le modalità più idonee per consentire l'ingresso sono rimesse all'autorità competente, che potrà individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, gli strumenti più idonei a tutelare le ragioni dell'odierno ricorrente (tra i quali la concessione del visto di cui all'art. 25 del regolamento CE 810/2009 c.d. codice visti), fermo restando che dovrà comunque consentire l'immediato ingresso sul territorio italiano del ricorrente medesimo quale richiedente asilo e provvedere a registrare la sua domanda di protezione internazionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dell'Avv.ta Giulia Crescini che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.

P.Q.M.

Il Tribunale:

accoglie il ricorso ex art 700 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del rimpatrio posto in essere dalle autorità italiane nei confronti del Sig. [REDACTED] e ordina alle amministrazioni competenti di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il suo immediato ingresso nel territorio dello Stato italiano al fine di registrare la sua domanda di protezione internazionale;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv.ta Giulia Crescini, procuratrice antistataria;
Roma, il 9 giugno 2023

La Giudice
Silvia Albano